

504. Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950. Disposizioni sul diritto di autore.

Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1925, n. 1950, ed in GU 20 novembre 1925 n. 270. È entrato in vigore il 10 settembre 1926, è stato convertito dalla legge 18 marzo 1926 n. 562, ed è stato abrogato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto il regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3a), col quale sono coordinate in testo unico le leggi 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3a); 10 agosto 1975, n. 2052, e 25 giugno 1865, n. 2337, sul diritto di autore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I

OGGETTO E CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE

1. Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell'ingegno. scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche.

Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura; i lavori d'arte grafici e plastici, i lavori d'arte applicata all'industria, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia.

Sono considerate opere scientifiche anche i progetti di lavori d'ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.

2. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originale, ne sono altresì protette le elaborazioni ulteriori, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi, gli adattamenti e le riduzioni per strumenti o mezzi atti a riprodurre l'opera meccanicamente.

3. Il diritto di autore si estende al titolo dell'opera, quando non sia un titolo generico.

4. Gli articoli, monografie, note, disegni e vignette inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, sono protetti dal giorno della loro pubblicazione, sino a che occorra alcuna riserva o altra formalità.

Possono tuttavia riprodursi gli articoli di polemica politica od amministrativa, le informazioni e le notizie, purché se ne citi la fonte, e si indichi il nome dell'autore, se lo scritto è firmato.

5. Indipendentemente dalla protezione concessa ai singoli scritti, sono protette anche le raccolte di scritti diversi di un medesimo autore, già inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, tanto se siano compilate dall'autore, quanto se siano compilate da altri col suo consenso.

6. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico possono essere pubblicati negli atti delle assemblee medesime e nei giornali, ma non possono essere altrimenti riprodotti senza il consenso dell'autore.

7. Sono di dominio pubblico le leggi, i decreti, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, e in genere, gli atti ufficiali pubblicati dallo Stato o dalle amministrazioni pubbliche, con le limitazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano la pubblicazione.

8. L'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o rappresentare in pubblico, diffondere, pubblicare, riprodurre, tradurre, modificare, mettere in commercio o comunque sfruttare economicamente la sua opera entro i limiti fissati dal presente decreto.

Ha pure il diritto esclusivo di introdurre e mettere in commercio nello Stato le riproduzioni fatte all'estero.

9. La facoltà di rappresentare comprende la proiezione per mezzo della cinematografia o di altri procedimenti analoghi.

La facoltà di rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale comprende anche le singole parti di essa, i pezzi, gli estratti e le riduzioni per diversi strumenti.

La facoltà di diffondere comprende l'uso di tutti i mezzi di diffusione meccanica, come il telefono, la radiotelegrafia ed altri procedimenti analoghi.

La facoltà di pubblicare comprende l'uso della stampa, della fotografia del poligrafo e di altri simili mezzi e procedimenti: la trascrizione di improvvisazioni, letture e insegnamenti orali, anche se tenute in pubblico, mediante la stenografia, la dattilografia o altrimenti; la recitazione in pubblico di scritti o discorsi.

La facoltà di riprodurre comprende l'uso di tutti i mezzi di riproduzione meccanica, come il cinematografo, il fonografo, i dischi, rulli, cilindri ed altri strumenti analoghi.

La facoltà di tradurre comprende non solo la traduzione in lingue ma anche in dialetti diversi.

La facoltà di modificare comprende le riduzioni, i compendi, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti in ispecie gli adattamenti musicali, eccetto i casi in cui il motivo di un'opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale, che costituisca un'opera nuova.

10. La rappresentazione, l'esecuzione e la recitazione si considerano pubbliche, anche se gratuite, quando siano date fuori della cerchia ordinaria di una famiglia, di un convitto, di una scuola.

Si considera, in ogni caso, come esecuzione pubblica la diffusione radio telefonica.

11. Il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona medesima e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza dei genitori, e, mancando il coniuge, i figli e i genitori, degli altri ascendenti e discendenti diretti.

La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

E' libera la pubblicazione del ritratto quando abbia scopi scientifici, didattici, e, in genere, culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

12. Il diritto di pubblicare le lettere spetta all'autore, ma non può esercitarsi senza il consenso del destinatario.

Dopo la morte dell'autore e del destinatario occorre il consenso delle persone indicate nell'articolo precedente, nell'ordine ivi stabilito.

13. Quando le persone il cui consenso è necessario per la pubblicazione del ritratto o delle lettere siano più, e vi sia fra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria.

14. L'autore ha il diritto di pubblicare l'opera con il suo nome o anonima, o con un pseudonimo. In questi due ultimi casi ha anche un diritto di rivelarsi quando gli piaccia, e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore contro chiunque se la attribuisca.

Nonostante qualunque patto in contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato dovranno, nelle edizioni, rappresentazioni, esecuzioni o in qualsivoglia altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico indicare il nome dell'autore.

15. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore ha facoltà di ritirare l'opera dal commercio, salvo a risarcire il danno agli editori o stampatori interessati.

A garanzia di tale risarcimento egli può essere costretto, con decreto del presidente del tribunale, a prestare previamente idonea cauzione.

La facoltà di ritirare l'opera dal commercio è personale e non trasmissibile.

16. Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti. l'autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l'opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali.

17. Il diritto di autore su un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un'opera sola, ovvero di una raccolta avente uno

scopo determinato, come enciclopedie, dizionari, riviste ed altre opere analoghe, spetta a chi la concepì o la fondò e la diresse.

Tuttavia, ogni collaboratore ha diritto di far apporre il proprio nome alla fine della parte o dell'articolo che compose: egli conserva i suoi diritti sul proprio lavoro e può riprodurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta donde lo estrae.

18. Quando il diritto di autore appartiene in comune a più individui si presume, fino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte uguale.

Per l'esercizio del diritto d'autore sopra un'opera appartenente in comune a più individui si richiede il consenso di tutti gli aventi diritto.

In caso di disaccordo decide l'autorità giudiziaria, la quale può disporre i provvedimenti del caso a tutela degli interessati.

19. Salvo patto in contrario, il diritto di autore sopra un'opera o altro componimento posto in musica si regola nel modo seguente.

Il diritto appartiene per metà all'autore della parte letteraria e per metà all'autore della parte musicale.

Nondimeno l'autore della parte letteraria ha facoltà di riprodurla e di metterla in commercio separatamente dalla musica, ma non può riprodurre, né mettere in commercio, né fare eseguire la musica, né cedere il libretto ad altri perché lo ponga in musica.

L'autore della parte musicale può, fermi restando fra le parti i diritti derivanti dalla comunione, riprodurla, anche per mezzo di strumenti meccanici, farla eseguire e metterla in commercio, congiuntamente alle parole a cui essa è applicata.

Trattandosi invece di opera coreografica o pantomimica, l'autore della azione coreografica o della pantomima può farla eseguire congiuntamente alla musica, e il musicista può disporre soltanto della musica.

20. Salvo patto in contrario, il diritto di autore sopra un'opera cinematografica si regola nel modo seguente.

Il diritto spetta per metà all'autore del libretto e per metà all'autore della pellicola cinematografica.

Quando si tratta di opera cinematografica, alla composizione della quale abbia partecipato un musicista con musica originale scritta espressamente, il diritto di autore spetta in parti uguali all'autore del libretto, all'autore della musica ed all'autore della pellicola.

21. Salve le contrarie convenzioni delle parti:

l'autore della pellicola cinematografica ha facoltà di proiettarla, anche senza il consenso dell'autore del libretto e nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, del musicista, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione;

l'autore del libretto ha facoltà esclusiva di pubblicare separatamente e di trarne un'opera letteraria o artistica di un'altra specie;

Il musicista, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ha facoltà esclusiva di pubblicare e di eseguire separatamente la musica.

22. Nelle antologie ad uso scolastico è lecito riprodurre brani di opere di autori viventi o defunti, purché tali brani non superino complessivamente tre pagine dell'opera riprodotta e non oltrepassino la metà dell'opera secondo la sua ultima edizione. La riproduzione deve essere inoltre accompagnata dalla menzione dell'opera, del nome dell'autore e di quello dell'editore.

Per tale riproduzione è dovuto un compenso, che, in caso di disaccordo tra le parti, sarà stabilito inappellabilmente dal direttore dell'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale.

23. Coloro che godono del diritto esclusivo di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, hanno facoltà di richiedere al Prefetto della Provincia la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, tutte le volte che manchi la prova scritta del consenso da essi prestato.

24. Dopo la morte dell'autore, la facoltà concessagli dall'art. 16 può esser fatta valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti: mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

Quando tutte le persone sopra indicate manchino, ovvero omettano di far valere il diritto, l'azione può essere esercitata dal pubblico Ministero.

25. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai

legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Le opere inedite non possono essere pubblicate prima che sia decorso dalla morte dell'autore il termine che egli abbia fissato.

CAPO II

DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE

26. L'esercizio del diritto di autore incomincia con la prima esecuzione o rappresentazione o pubblicazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la morte di lui, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto.

Le successive esecuzioni, rappresentazioni ed edizioni di un'opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni, e il diritto di autore sulle parti aggiunte o modificate, come sull'opera intera, termina contemporaneamente.

Tuttavia, se le aggiunte e le modificazioni siano tali da costituire un sostanziale rifacimento, la durata del diritto di autore decorre dalla esecuzione, rappresentazione o pubblicazione dell'opera così aumentata o modificata.

L'esercizio del diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi eredi o aventi causa a qualsivoglia titolo.

Allo Stato ed alle altre amministrazioni pubbliche spetta il diritto di autore sulle opere a loro spese o per loro conto. Questo diritto, come il diritto spettante alle accademie, società ed altri enti sui loro atti e sulle loro pubblicazioni, dura venti anni dalla pubblicazione dell'opera.

27. La facoltà dell'autore di un'opera scientifica di farne o consentirne la traduzione dura dieci anni dalla prima pubblicazione di essa. Ove egli si valga di tale facoltà, il diritto di autore sulla traduzione dura in lui per il tempo stabilito dall'articolo precedente.

28. La durata del diritto di autore spettante in comune ai collaboratori di un'opera si determina sulla vita del collaboratore che muore per ultimo.

La parte di un collaboratore che non lascia successori si accresce agli altri.

Trattandosi di opera o altro componimento posto in musica, l'autore della parte letteraria e quello della parte musicale sono considerati, agli effetti del presente articolo, come collaboratori.

29. La durata dei diritti di autore sulle opere rappresentate, eseguite o in qualsiasi modo pubblicate senza nome d'autore o con un pseudonimo, è di cinquanta anni dalla prima rappresentazione, esecuzione o pubblicazione.

Chiunque abbia rappresentato, eseguito o in qualsiasi modo pubblicato un'opera senza nome di autore o con un pseudonimo, è ammesso a far valere i diritti dell'autore.

Se l'autore di una tale opera si fa conoscere durante la sua vita e prima che siano decorsi i cinquanta anni di cui sopra, sia facendo rappresentare od eseguire o pubblicare l'opera sotto il suo vero nome, sia facendo risultare la sua qualità di autore con una dichiarazione da presentarsi nei modi stabiliti dal regolamento, la durata del diritto è regolata dall'articolo 26.

30. Per le opere rappresentate, eseguite o in qualsiasi modo pubblicate dopo la morte dell'autore, gli eredi o aventi causa godono del diritto di autore per cinquanta anni dalla prima rappresentazione, esecuzione o pubblicazione, purché questa avvenga entro i trenta anni dalla morte dell'autore.

31. Per le opere fotografiche la durata del diritto di autore è di venti anni dalla prima pubblicazione.

32. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente in anni diversi, i termini stabiliti dal presente decreto decorrono per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione.

Le frazioni di anno giovano all'autore.

33. Scorsi i periodi stabiliti negli articoli 26, 27, 29, 30 e 32, chiunque ha facoltà di rappresentare, eseguire, pubblicare, riprodurre e diffondere l'opera, salvo il disposto degli articoli 16, 24 e 34.

34. Per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, quando abbia luogo in virtù dell'art. 33, deve essere corrisposto allo Stato, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, il cinque per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva: qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di

origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

35. Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziato, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio successivo a quello in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di lire 2.000.000, da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria.

Quando le erogazioni di somme abbiano luogo per opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico e letterario, il Ministro dell'economia nazionale provvede su parere del Ministro per la pubblica Istruzione.

CAPO III

ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DEI DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO. TRASCRIZIONE. ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ ED ESECUZIONE FORZATA

SEZIONE I

ALIENAZIONE E TRASMISSIONE

36. I diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno si trasmettono in tutti i modi consentiti dalle leggi.

37. Debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, sopra i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno, diritti frazionari di godimento o diritti di garanzia e gli atti che li modificano;

3) gli atti di divisione, di società, di transazione e di rinuncia relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti.

38. Nel caso di cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, il cedente è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto, o in mancanza, in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la riproduzione;

2) a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata del contratto.

39. Il cessionario è obbligato:

1) a far rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera col nome dell'autore, o anonima e con pseudonimo, come all'autore piaccia e in perfetta conformità all'originale;

2) ad adempiere le formalità stabilite dall'art. 55;

3) a pagare all'autore il compenso stabilito.

40. La cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno fatta in modo assoluto ed esclusivo conferisce al cessionario la facoltà di cederli ad altri, purché non ne abbia danno la diffusione dell'opera.

Se la cessione è fatta in modo non esclusivo, il cessionario non può, salvo patto contrario, trasferire ad altri i suoi diritti, neppure cedendo l'intera sua azienda.

41. La cessione di un'opera, in uno o più esemplari, non importa, salvo patto contrario, il diritto di rappresentarla o riprodurla.

Tuttavia, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo, usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto in contrario, la facoltà di riprodurla, sempre che questa facoltà spettasse al cedente.

42. La cessione, anche assoluta ed esclusiva, dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, non comprende, salvo patto in contrario, il diritto di traduzione, riduzione od adattamento dell'opera.

43. Il contratto di cessione dei diritti spettanti all'autore di una opera dell'ingegno è risolto se l'autore si trovi nella impossibilità di portarla a termine, o muoia prima del compimento di essa. Se, tuttavia, una parte notevole ed a sé stante dell'opera sia stata compiuta, il cessionario ha diritto che il contratto resti in vigore per tale parte, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia espressamente manifestato la volontà che l'opera non sia pubblicata fa se non compiuta interamente.

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo a richiesta del cessionario, l'autore o i suoi aventi causa possono liberamente disporre dell'opera incompiuta.

Ove la risoluzione abbia luogo a richiesta dell'autore o dei suoi aventi causa l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri.

44. Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione, trascura di far rappresentare, far eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera. L'autore o i suoi aventi causa possono intimargli diffida per mezzo di ufficiale giudiziario.

Decorso infruttuosamente un anno dalla intimazione, il cessionario perde diritti acquistati e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore o i suoi aventi causa conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni se è il caso.

Ogni patto in contrario è nullo.

45. Il contratto di cessione è risolto di pieno diritto, se l'opera cade sotto la sanzione di una legge penale promulgata posteriormente alla conclusione del contratto.

46. L'autore che cede il diritto di pubblicare un'opera per la stampa, può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a quando la stampa dell'opera non sia compiuta: ma se l'autore fa sulle bozze correzioni da considerarsi come straordinarie, deve sopportarne le relative spese, salvo patto in contrario.

47. Il cessionario che ha diritto di fare nuove edizioni dell'opera, ha l'obbligo, prima di eseguirle, di chiedere all'autore se voglia introdurvi modificazioni.

In mancanza di accordo tra le parti, il termine per la presentazione delle modificazioni da parte dell'autore verrà stabilito dall'autorità giudiziaria.

48. Il prezzo di copertina delle opere destinate alla pubblicazione per mezzo della stampa o di altri procedimenti analoghi è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Salvo patto in contrario, questi ha diritto di opporsi a che il prezzo sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

L'editore può modificare il prezzo di copertina già stabilito, preavvisando tempestivamente l'autore, il quale ha diritto di opporsi entro il termine di 15 giorni.

49. Salvo patto in contrario, l'autore ha diritto di contrassegnare o far contrassegnare ciascun esemplare, dell'opera prima che sia posto in commercio.

50. Le bande e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico programmi costituiti da singoli pezzi musicali o da parti di opere in musica, senza il pagamento di alcun compenso per diritto di autore, purché l'esecuzione sia fatta senza scopo di lucro.

SEZIONE II TRASCRIZIONE

51. Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1) gli atti indicati nell'art. 37, quando il trasferimento dei diritti spettanti all'autore è fatto per un tempo eccedente i cinque anni o per tempo indeterminato;

2) il precetto per la vendita forzata e la sentenza di vendita dei diritti spettanti all'autore;

3) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

4) le domande giudiziali tendenti all'annullamento o alla risoluzione di un atto per cui è richiesta la trascrizione a termini del numero 1, e le sentenze che le accolgono; le domande di rivendicazione e le sentenze che le accolgono.

52. Gli atti e le sentenze enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto di fronte ai terzi, finché non siano trascritti.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto è preferito quello che ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto.

53. La domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale o ad una delle Prefetture o Sottoprefetture del Regno, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento di una tassa erariale di lire 20.

La data della trascrizione presso l'ufficio della proprietà intellettuale quella della presentazione della domanda.

54. Se manca la giustificazione del pagamento della tassa o se manca la copia del titolo del trasferimento, del precetto, della domanda giudiziale o della sentenza, l'ufficio rifiuta la trascrizione.

SEZIONE III

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ ED ESECUZIONE FORZATA

55. I diritti spettanti all'autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La espropriazione per pubblica utilità è pronunciata per decreto reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

In difetto di accordo tra le parti, l'indennità è determinata inappellabilmente da tre periti nominati dal primo presidente della corte d'appello di Roma, fra i quali deve essere compreso un funzionario dello Stato.

Il decreto reale ha forza di titolo esecutivo tanto contro gli aventi diritto espropriati, quanto contro i terzi detentori degli originali.

56. Il diritto di riprodurre un'opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata finché ne resta titolare l'autore.

57. Neppure è soggetto ad esecuzione forzata il diritto di pubblicare un'opera inedita, finché ne resta titolare l'autore. Quando il diritto sia stato trasferito ad altri, l'esecuzione forzata è ammessa nel solo caso in cui da prova scritta o da fatti gravi, precisi e concordanti, risulti che l'autore aveva destinato l'opera alla pubblicazione.

CAPO IV

DEPOSITO DELLE OPERE E PUBBLICITÀ DEI REGISTRI

58. L'autore di un'opera dell'ingegno o i suoi aventi causa debbono depositare presso l'ufficio della proprietà intellettuale al Ministero dell'economia nazionale un esemplare dell'opera, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

L'omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all'autore dal presente decreto, né è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma da luogo al pagamento di una ammenda non inferiore a lire 50 e al sequestro di uno o più esemplari dell'opera presso qualunque detentore.

59. L'ufficio della proprietà intellettuale dà pubblica notizia, nei modi stabiliti dal regolamento, delle opere depositate, delle concessioni e delle trascrizioni registrate e di quant'altro crede utile agli autori o al pubblico.

60. I registri che contengono le trascrizioni prescritte dall'art. 51 sono pubblici. Ognuno può ottenere informazioni, copie ed estratti dei detti registri, prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti che le riguardano, uniformandosi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e corrispondendo le tasse e i bolli ivi stabiliti.

CAPO V

SANZIONI PENALI E MISURE CAUTELARI

61. Salve le maggiori pene stabilite dal codice penale e da altre leggi, è punito con la multa da lire 500 a 10.000:

a) chiunque abusivamente, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce, pubblica o diffonde, con o senza modificazioni, un'opera altrui, e chiunque introduce o mette in vendita nel Regno gli esemplari illecitamente prodotti;

b) chiunque abusivamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, rappresenta o esegue in pubblico, in tutto o in parte, anche con variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale;

c) chiunque riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che ha il diritto di riprodurre;

d) chiunque viola le norme dell'art. 34 del presente decreto.

Se il reato previsto nelle lettere a) e b) è commesso su opera non destinata dall'autore alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deturpamenti dell'opera, che offendono la reputazione o i sentimenti dell'autore, la pena è della multa non inferiore a lire 5000.

62. Chiunque pubblica la traduzione di un'opera altrui senza il consenso dell'autore dell'opera, ovvero introduce e mette in vendita nel Regno gli esemplari della traduzione abusiva, è punito con la multa fino a lire 5000.

63. Chi abbia illegittimamente invocato la tutela preventiva di cui all'art. 23, è punito con la multa da lire 100 a 1000, oltre l'obbligo del risarcimento dei danni, se è il caso.

64. Sull'istanza della parte danneggiata o d'ufficio, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza, civile o penale, pronunciata in dipendenza di una violazione del presente decreto, sia inserita in uno o più giornali, a spese del soccombente o

condannato.

65. Gli esemplari e le copie dell'opera abusivamente pubblicata o riprodotta e i mezzi all'uopo adoperati, quando per la natura loro non possono essere adoperati per le riproduzioni di opere diverse da quella contraffatta, sono distrutti.

Il contraffattore, che ha risarcito i danni, può chiedere che le copie e i mezzi anzidetti siano invece, a sue spese, sottoposti a sequestro, fintantoché duri il diritto esclusivo dell'autore.

Se il danno non sia stato risarcito, il danneggiato può chiedere che le copie e i mezzi di cui sopra siano invece aggiudicati a lui, per un determinato prezzo, a totale o parziale soddisfacimento del danno.

Il prezzo è determinato, in caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria. Il danneggiato ha sempre facoltà, dopo determinato il prezzo, di rinunciare all'aggiudicazione.

Le norme stabilite dal presente articolo possono essere applicate tanto dal giudice penale quanto dal giudice civile.

66. Se la residuale durata del diritto di autore non è superiore ad un anno, non può essere ordinata la distruzione delle copie e dei mezzi indicati nell'articolo precedente, e viene sospesa l'esecuzione della sentenza che l'abbia precedentemente ordinata. In tal caso è tenuto fermo il sequestro a spese del contraffattore, fino al termine dell'anno anzidetto.

67. In qualunque stadio della durata dei diritti di autore, il giudice può ordinare che siano depositate in un pubblico museo gli esemplari contraffatti di opere d'arte e i mezzi della contraffazione, se costituiscono essi medesimi opere d'arte di molto pregio.

68. Il pretore competente può, a domanda di chi vi abbia interesse, ordinare la descrizione, l'accertamento od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti riconosciuti dal presente decreto, come pure il sequestro dei relativi proventi, da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti.

Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applica la limitazione di giorni ed ore fissata nell'art. 42 del codice di procedura civile. Può essere imposta, a chi domanda il sequestro, la prestazione di una cauzione.

Sempre quando non venga diversamente ordinato ai fini della giustizia penale, i suddetti atti perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni non venga instaurate il giudizio civile contro colui a danno del quale si è proceduto.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

69. Il presente decreto si applica a tutte le opere che si pubblicano o rappresentano o eseguono per la prima volta nel Regno, ed altresì alle opere pubblicate o rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, a condizione di reciprocità.

Tuttavia, la durata dei diritti sulle opere pubblicate, rappresentate o eseguite all'estero non può eccedere quella stabilita dalla legge dello Stato dove l'opera fu pubblicata, rappresentata o eseguita, quando tale durata sia più breve di quella stabilita nel presente decreto.

70. Col presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate o eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

Gli autori e i loro aventi causa, i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano, e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purché, entro un anno dall'entrata in vigore di questo, dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate dal regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore o dai suoi aventi causa, a norma del comma precedente.

71. La disposizione dell'art. 34 si applica anche alle opere cadute in dominio pubblico dopo l'entrata in vigore della legge 2aprile 1865, n. 2215.

72. L'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero della economia nazionale vigilerà per l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, e all'uopo ha facoltà di richiedere ai privati ed agli enti interessati le notizie e gli atti che ritenga necessari al servizio.

73. Sono abrogate le leggi 25 giugno 1865, n. 2237, 10 agosto 1875, n. 2652, 18 maggio 1882, n. 756, nonché il regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

74. Con successivo regio decreto saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto e sarà stabilito il giorno della sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.